|  |  |
| --- | --- |
|  | **REGIONE PUGLIA**  **AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**  **SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (S.I.A.N.)**  **Via Castiglione, 8 - Tel. e Fax 0882/200235/231**  **71016 San Severo (FG)**  **Email:** [**siannord@aslfg.it**](mailto:siannord@aslfg.it) **pec: sianareanord@mailcert.aslfg.it**  **Direttore: Dott. Mario Masullo** |

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia Area Nord  
Ai Responsabili SUAP Comuni della Provincia di Foggia Area Nord  
Alle Associazioni/Organizzazioni di Categoria  
del settore alimentare Provincia di Foggia Area Nord

e, p.c. Al Direttore ASL Foggia

**Oggetto: materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Decreto legislativo del 10.02.2017 n. 29 - Obbligo di comunicazione all'Autorità Competente.**

Il Decreto legislativo del 10.02.2017 n. 29, entrato in vigore il 02.04.2017 ha introdotto l'obbligo per gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) di comunicare all'Autorità Sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. CE 2023/2006.

A titolo esemplificativo sono soggette a tale comunicazione, ai sensi dell'Art. 6 del decreto in questione, le ditte che effettuano la produzione e/o vendita all'ingrosso dei seguenti MOCA: materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramiche, sughero, gomme, vetro, resine, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri di stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere, legno.

In particolare tutte le imprese che eseguono una o più delle seguenti attività

PRODUZIONE IN PROPRIO 0 PER CONTO TERZI di:

* Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), compresi i pezzi di ricambio (ad esempio contenitori, macchinari, attrezzature, imballaggi, pellicole, sacchetti, tappi, utensili da cucina, stoviglie, pentole, ecc.);
* Materie prime destinate alla produzione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.
* STAMPA di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
* TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME adatte al contatto con alimenti;
* ASSEMBLAGGIO di oggetti a contatto con alimenti (ad esempio macchinari, attrezzature, pentole, elettrodomestici);
* DEPOSITO (comprende l'attività di stoccaggio a supporto di un'impresa che produce, trasforma o assembla MOCA o materie prime);
* DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO (comprende l'attività di commercio, distribuzione, importazione di MOCA o materie prime, anche attraverso commercio elettronico).

**Gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale non sono soggetti a comunicazione**

Tale obbligo permetterà di creare un'anagrafica nel settore dei MOCA che consentirà allo scrivente Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di svolgere le attività di controllo ufficiale conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 882/2004.

La comunicazione deve essere fatta secondo le seguenti modalità:

1. Per le aziende già attive la comunicazione deve essere effettuata entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento (comma 3 art. 6), quindi entro il mese di Agosto 2017 utilizzando il modulo allegato che dovrà essere inviato al Servizio SIAN Area Nord per mail, pec, fax;
2. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente all'entrata in vigore del decreto, la comunicazione deve essere fatta contestualmente all'inizio dell'attività, analogamente e secondo le modalità previste per le notifiche degli operatori del settore alimentare (tramite procedura SUAP).

Il Decreto inoltre prevede che i MOCA siano accompagnati, nelle fasi dalla produzione alla vendita all'ingrosso, da una dichiarazione che attesti la conformità rilasciata dal produttore e che tutti i MOCA presentati all'importazione siano sempre accompagnati dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

Gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui sopra sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 1.500 a Euro 9.000.

Con la preghiera di dare la massima diffusione agli operatori, questo Servizio resta a disposizione per ogni chiarimento in merito presso la sede della Direzione SIAN Area Nord via Castiglione 10Tel. e Fax 0882/200235/231

in allegato:

* nota Ministero della Salute n. 14445 del 10.04.2017
* Decreto Legislativo 10.02.2017, n. 29
* modulo comunicazione

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio SIAN Area Nord

Dr M. Masullo